

**Determinazione del Direttore del Dipartimento
Ambiente e Vigilanza Ambientale**

N. 303-10004/2019

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto *“Campagna di frantumazione per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazione di cui all'allegato C lettera R5 della parte quarta del D.Lgs.152/06 e s.m.i. con quantità trattata superiore a 10 ton/giorno”*

COMUNE: Torino

PROPONENTE: BF s.r.l.

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Direttore del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale

Premesso che:

- in data 08/07/2019 la Società BF s.r.l. con sede legale in Cossato (BI) – Via Castelletto Cervo n. 7 e Partita IVA n. 0213780021 - ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto di *“Campagna di frantumazione per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazione di cui all'allegato C lettera R5 della parte quarta del D.Lgs.152/06 e s.m.i. con quantità trattata superiore a 10 ton/giorno”*, nel Comune di Torino, in quanto rientrante nelle categorie progettuali n. 32 ter dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i. *“Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.”*;
- sempre in data 08/07/2019 è stata effettuata dalla Società proponente, ai sensi del punto 5 della D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998 *“D.Lgs n. 22/97. Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero dei rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività”*, la comunicazione relativa alla singola campagna di attività di recupero da effettuarsi con impianti mobili;
- in ottemperanza al principio della semplificazione amministrativa l'istruttoria è stata dunque coordinata con le procedure previste per le singole campagne di attività; con nota prot. n. 62675 del 18/07/2019, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, individuati all'art. 9 della L.R. 40/98 ed al punto n. 9 della DGR n. 25-24837 del 15/06/1998, la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB, chiedendo di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto;
- sempre in data 18/07/2019 con nota prot. n. 62674 sono state richieste al proponente integrazioni documentali al fine di disporre di tutti gli elementi utili alla completa valutazione

del progetto ed alla chiusura dei procedimenti;

- le integrazioni richieste sono state trasmesse dal proponente in data 22/8/2019;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 45 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni;

Rilevato che:

- l'area oggetto dell'intervento si trova nel Comune di Torino nell'area occupata dall'ex scalo ferroviario Vanchiglia compresa tra Via Regaldi, Corso Novara e Corso Regio Parco;
- l'area è inserita nell'elenco delle aree soggette a procedura di bonifica con codice dell'anagrafe regionale n. 1654;
- l'area fa parte del Piano Particolareggiato di Recupero Regaldi (PPR Regaldi) comprendente, oltre alla porzione occidentale dell'ex scalo ferroviario Vanchiglia, anche alcune aree industriali ad esso adiacenti oggetto di piano di indagini ai sensi dell'Art. 28 delle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione (NUEA) del Piano regolatore Generale Comunale (PRGC) di Torino;
- l'area oggetto dell'intervento ricade in classe I di pericolosità geomorfologica ovvero "*Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche*";
- nell'ambito degli interventi di riqualificazione dell'area la società proponente aveva già effettuato una campagna di attività di recupero di rifiuti derivanti dalla demolizione di una parte di edifici presenti nell'area;
- il progetto presentato consiste in una campagna mobile di recupero (operazione R5 "*riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche*" di cui all'allegato C della parte quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) dei materiali di risulta derivanti dalle operazioni di demolizione di alcune strutture ancora presenti nell'area;
- i materiali derivanti dalle demolizioni, costituiti prevalentemente da conglomerati di cemento, intonaci, mattoni, ceramiche e C.A., sono classificati come rifiuti speciali non pericolosi riconducibili al codice CER 17.09.04 "*Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voce 17.09.01 e 17.09.03*";
- le attività di recupero saranno effettuate con impianto mobile di frantumazione (REV GCR 106 matricola 10761) mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate;
- il proponente dichiara che la quantità del materiale da trattare è stata stimata in circa 15.000 mc e che la singola campagna di attività avrà una durata complessiva di circa 70 giornate lavorative;
- il proponente dichiara che l'attività di recupero è finalizzata alla produzione di materie prime secondarie (MPS) per l'edilizia compatibili alle specifiche descritte nell'allegato C, della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15/7/2005, n. UL/2005/5205;
- previa specifica analisi del materiale atta a specificare la conformità alle norme ambientali di settore, del materiale trattato in sito se ne prevede il riutilizzo nel sito di produzione;

Considerato che:

- L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:
 - è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dell'intervento in riferimento alla normativa tecnica di settore e dei presidi ambientali adottati;
 - le informazioni fornite si sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
 - l'attività, svolgendosi per un periodo limitato, figura impatti di scarsa entità reversibili quanto circoscritti al periodo di lavorazione dichiarato nella relazione tecnica;
 - l'azienda committente dei lavori ha già provveduto a trasmettere all'ASL TO 1 (Spresal) il Piano di lavoro ex art. 256 del D.Lgs. 81/2008 per la completa rimozione dei manufatti contenenti amianto censiti nel sito. Le operazioni di demolizione saranno condotte in funzione del cronoprogramma e degli adempimenti previsti da tale piano e dall'Ente competente (ASL);
 - l'operazione di verifica dell'assenza di manufatti contenenti amianto sarà ripetuta nelle fasi di "strip out" e di demolizione accertando l'assenza di qualsiasi manufatto (tubazioni, coperture, pavimentazioni, tamponamenti, intonaci) che potrebbe contenere amianto;
 - il ballast ferroviario non è interessato dalla campagna di recupero richiesta e sarà gestito separatamente nell'ambito delle procedure di bonifica ad oggi in essere presso il sito in esame;
 - l'impianto mobile utilizzato per il recupero di rifiuti derivanti da demolizioni nella singola campagna di attività è stato autorizzato dalla Provincia di Biella, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 ed s.m.i. con Determina Dirigenziale n. 3579 del 29/12/2010; ;
 - il provvedimento autorizzativo sopra riportato nonché il relativo Allegato, parte integrante dello stesso, contengono una serie di prescrizioni e condizioni da rispettare per lo svolgimento delle singole campagne di attività;
 - il proponente dichiara che verrà presentata al Comune sede dell'intervento istanza di autorizzazione in deroga acustica ai sensi della DGR 27 giugno 2012 n.24-4049 *"Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52"*;
 - si rammenta che ai sensi dell'art. 9 comma 1 e 2 della L.R. 20 ottobre 2000 n. 52 *"Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"* l'Autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti è di competenza comunale e comporta l'indicazione dei limiti temporali della deroga e delle eventuali prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo, con possibili limitazioni orarie e di carattere organizzativo e procedurale;

Ritenuto che:

- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente;

- le misure di mitigazione previste nella relazione tecnica nonché le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo dell'impianto mobile e le eventuali ulteriori indicazioni stabilite dal nulla osta della singola campagna d'attività, possono considerarsi adeguate a limitare l'impatto sui fattori e sulle componenti ambientali potenzialmente perturbabili;
- la campagna di attività di recupero dovrà essere svolta conformemente alla documentazione progettuale presentata ivi incluse le misure di mitigazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento ed in quelli seguenti;
- qualsiasi modifica che possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente dovrà essere sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino;
- dovrà essere adottata ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e smi, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale solo subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato:

Adempimenti

- dovrà essere comunicata con congruo anticipo al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino e all'ARPA Piemonte la data di avvio e conclusione della campagna di attività di recupero secondo le previsioni di progetto;
- prima dell'inizio dei lavori di svolgimento della campagna di attività di recupero dovrà essere ottenuta l'Autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti di competenza comunale;

Visti:

- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998 - "D.Lgs n. 22/97. Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero dei rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività";
- il DMA del 5/2/98: "individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, come modificato e integrato dal D.M.A 5/4/2006;
- il D.M.A. n. 69 del 28/03/2018 e s.m.i., Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso;
- la Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 5205 del 15/7/2005, nonché le norme UNI-ISO di settore, per la qualificazione di materiali recuperati;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e smi, il progetto di *"Campagna di frantumazione per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazione di cui all'allegato C lettera R5 della parte quarta del D.Lgs.152/06 e s.m.i. con quantità trattata superiore a 10 ton/giorno"* presentato dalla Società BF s.r.l. con sede legale in Cossato (BI) – Via Castelletto Cervo n. 7 e Partita IVA n. 021378002 - **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto sopra specificato.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 23 settembre 2019

Il Direttore del Dipartimento
Ambiente e Vigilanza Ambientale
Dott. Guglielmo Filippini